

# PROMÉTHEIA

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE  
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI  
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n.1181

## DOCUMENTO SULLE RENDITE

*(aggiornato al 13/12/2023)*

Il presente Documento costituisce parte integrante della Nota informativa per gli aderenti del Fondo Pensione.

## Premessa

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, il Fondo ha stipulato, apposita convenzione con:

- Società Reale Mutua di Assicurazioni, sede in Torino, Via Corte d'Appello 11 con riferimento ai contributi a fare data dal 01/01/2022
- Zurich Investments Life, sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23 con riferimento ai contributi fino al 31/12/2021
- GamaLife Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23 con riferimento ai contributi fino al 30/11/2005

Dal momento del pensionamento verrà erogata all'aderente una pensione complementare (rendita), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma determinata in base ai contributi versati, all'età al momento del pensionamento ed al sesso dell'aderente.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

La "trasformazione" della rendita in capitale avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. A parità di rendita accumulata, l'importo del capitale diminuisce all'aumentare dell'età al pensionamento.

**IMPORTANTE:** L'aderente può sempre scegliere di avere tutto in capitale nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale (**è possibile verificare l'importo tempo per tempo aggiornato sul sito web [www.inps.it](http://www.inps.it)**).

Per determinare l'anzianità di iscrizione vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche diverse, senza soluzione di continuità. Dal 1° gennaio 2007, l'aderente, con almeno cinque anni di iscrizione al Fondo che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare. Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

## Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Documento si intende per:

- a) **Rendita**, il frutto di un contratto di assicurazione, stipulato dal Fondo con la Compagnia di assicurazione, in forza del quale la Compagnia medesima, a fronte dei premi corrisposti, si impegna a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'iscritto o dei suoi aventi causa, come meglio in seguito specificati.
- b) **Contraente**, il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi. Nella fattispecie il Fondo.
- c) **Titolare**, l'iscritto che ha presentato la richiesta di prestazione previdenziale in forma di rendita e l'ha ottenuta.

- d) **Reversionario**, il soggetto che, una volta indicato dall'iscritto al momento della domanda di liquidazione, subentra - se e fintantoché in vita - dopo il decesso del titolare, nel beneficio della rendita - o in parte di essa - ovvero al termine del periodo di certezza in caso di decesso del titolare durante tale periodo.
- e) **Periodo di certezza**, periodo durante il quale la rendita viene erogata indipendentemente dall'esistenza in vita del titolare.
- f) **Beneficiario/i nel periodo di certezza**, il titolare, se in vita ovvero il/i soggetto/i designato/i dal titolare stesso a subentrare nel beneficio della rendita, in caso di suo decesso durante il periodo di certezza e fino alla scadenza del periodo stesso.
- g) **Coefficienti di conversione in capitale o coefficienti**, i valori che servono a determinare il valore capitale a fronte della rendita assicurata; dipendono da ipotesi demografiche, desunte da elaborazioni effettuate dall'ISTAT o da altro qualificato organismo nazionale o comunitario nonché da ipotesi finanziarie di redditività della gestione separata. Per l'elencazione dei coefficienti di ciascuna tipologia di rendita, si faccia riferimento all'Allegato A del presente Documento.
- h) **Gestione separata**, particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Compagnia, nella quale vengono investiti i premi versati, al netto dei costi, se previsti.
- i) **Aliquota di retrocessione**, percentuale del rendimento realizzato dalla gestione separata che la Compagnia riconosce annualmente al contraente.
- j) **Rivalutazione**, percentuale annua di incremento della rendita in essere. Tecnicamente è la risultante di un algoritmo di calcolo complesso che dipende dai seguenti tre elementi:
- dall'aliquota di retrocessione;
  - dal "tasso tecnico";
  - dal "tasso di rendimento garantito".
- k) **Tasso tecnico**, tasso annuo di interesse fisso riconosciuto dalla compagnia per tutta la durata della rendita; si tratta di un rendimento anticipato sotto forma di aumento della rendita annua iniziale, a parità di premio versato. Se maggiore di zero, corrisponde ad un anticipo sulle rivalutazioni future.
- l) **Tasso di rendimento garantito**, tasso di rendimento annuo minimo garantito sulla rendita in essere indipendentemente dall'andamento della gestione separata.
- m) **Consolidamento della rendita**, meccanismo in base al quale la rivalutazione riconosciuta annualmente sulla rendita è da questa acquisita definitivamente, indipendentemente dall'andamento dei rendimenti futuri della gestione separata.

## Art. 2 – Tipologie di rendita

1. Il Fondo mette a disposizione dell'iscritto per l'erogazione della pensione complementare diverse tipologie di rendita. Trascorsi i termini di decorrenza della rendita, la scelta non può più essere modificata.

Rendita	Descrizione della tipologia e finalità
a) Rendita vitalizia	Prestazione periodica erogata all'aderente finché è in vita.

	<i>Tale rendita è adatta a chi desidera massimizzare l'importo della rendita, dato l'ammontare del capitale di fine periodo, senza alcuna protezione per eventuali eredi o beneficiari.</i>
<b>b) Rendita certa per 5, 10 o 15 anni e successivamente vitalizia</b>	<p>Prestazione periodica che garantisce, in caso di decesso del titolare durante il periodo di certezza, fissato dallo stesso in alternativa in 5, 10 o 15 anni, il proseguimento della corresponsione della rendita in favore del/i soggetto/i dal medesimo designato/i. Se al termine del periodo di certezza il titolare è in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia.</p> <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i soggetti da lui designati, in caso di sua premorienza, dagli effetti economici del proprio decesso tramite l'acquisizione di una fonte di reddito periodica per un periodo determinato di tempo.</i></p>
<b>c) Rendita vitalizia reversibile al 100% o 60%</b>	<p>Rendita corrisposta finché il titolare sia in vita e, successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona indicata quale reversionario, se in vita.</p> <p><i>Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere il reversionario, sua vita natural durante, dall'eventuale perdita di una fonte di reddito periodica a causa del proprio decesso.</i></p>

2. Con riferimento alle tipologie di rendita certa e successivamente vitalizia si precisa che:
  - a) è opportuno comunicare al Fondo il/i beneficiario/i cui corrispondere la rendita ovvero il *capitale residuo* in caso di decesso del titolare con apposito modulo predisposto dal Fondo o comunicazione analoga. In caso di mancata comunicazione si intendono designati gli eredi, siano essi legittimi o testamentari. Peraltro, non trattandosi di prestazione "*iure successionis*", la stessa deve essere ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto. La designazione può essere effettuata/modificata anche posteriormente alla decorrenza della rendita. Eventuali designazioni dei beneficiari comunicate dagli iscritti durante la fase di accumulo non sono considerate efficaci ai fini dell'individuazione dei beneficiari della rendita durante il periodo di certezza.
  - b) in caso di decesso del titolare anteriormente al termine del periodo di certezza la durata di corresponsione della rendita è comunque fissa e pari al periodo di certezza.
  
3. Con riferimento alla rendita reversibile, si precisa che:
  - a) il nominativo del reversionario deve essere indicato, assieme all'età ed al sesso, dal titolare prima della decorrenza della rendita e non può essere successivamente modificato in quanto la misura della rendita iniziale è determinata in funzione delle combinazioni di età e sesso del titolare e del reversionario
  - b) la rendita è corrisposta fino all'ultimo decesso tra il titolare ed il reversionario;

### Art. 3 – Iscritti interessati all'erogazione in rendita

1. Posto che la normativa di riferimento individua nella rendita la prestazione a maggior valenza previdenziale e, a seconda della tipologia di iscrizione, ne prevede l'obbligo ovvero ne incentiva il ricorso attraverso lo strumento fiscale, la prestazione in rendita presuppone che l'iscritto:
  - a) possa far valere alla data del pensionamento di legge almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
  - b) abbia cessato il rapporto di lavoro.
2. L'iscritto, previa presentazione della domanda al Fondo, può scegliere di percepire la prestazione previdenziale:
  - interamente in rendita;
  - parte in rendita e parte in capitale;per le singole fattispecie e i dettagli si rimanda alla Premessa del presente documento, alla normativa di riferimento, allo Statuto e alla Nota informativa.

### Art. 4 –Determinazione della rendita

1. L'importo iniziale della rendita dipende dall'ammontare dei premi versati, dall'età e dal sesso del titolare, nonché dalle opzioni da questo prescelte.
2. L'ammontare annuo della rendita vitalizia immediata si determina dividendo il premio unico per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato sulla base della data di decorrenza della rendita, del sesso, dell'età di riferimento, nonché della rateazione di rendita prescelta dall'aderente, con riferimento alla tabella dei coefficienti di conversione di cui al successivo Allegato A.

A tal fine l'età di riferimento si determina sommando algebricamente all'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di *age-shifting* sotto riportata.

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

**Convenzione n. 55825 - Società Reale Mutua di Assicurazioni (contributi dal 01/01/2022).**

<b>Assicurato di sesso maschile</b>	
<b>Generazione</b>	<b>Shifts delle età</b>
fino al 1907	7
fino al 1917	6
fino al 1919	5
fino al 1925	4
fino al 1938	3
fino al 1947	2
fino al 1957	1
fino al 1966	0
fino al 1978	-1
fino al 1992	-2
fino al 2006	-3
fino al 2020	-4
dal 2021 in poi	-5

<b>Assicurato di sesso femminile</b>	
<b>Generazione</b>	<b>Shifts delle età</b>
fino al 1908	7
fino al 1917	6
fino al 1922	5
fino al 1929	4
fino al 1940	3
fino al 1949	2
fino al 1957	1
fino al 1966	0
fino al 1976	-1
fino al 1986	-2
fino al 1996	-3
fino al 2007	-4
fino al 2018	-5
fino al 2020	-6
dal 2021 in poi	-7

**Convenzione n. 108331 - Zurich Investments Life (contributi fino al 31/12/2021).**

<b>Anno Nascita</b>		
<b>DA</b>	<b>A</b>	<b>Corr.</b>
---	al 1907	+7
dal 1908	al 1917	+6
dal 1918	al 1921	+5
dal 1922	al 1927	+4
dal 1928	al 1938	+3
dal 1939	al 1947	+2
dal 1948	al 1957	+1
dal 1958	al 1966	0
dal 1967	al 1977	-1
dal 1978	al 1989	-2
dal 1990	al 2001	-3
dal 2002	al 2014	-4
dal 2015	al 2020	-5
dal 2021	in poi	-6

All'importo annuo lordo viene poi applicata la fiscalità di legge ed in proposito si rimanda al Documento sul Regime fiscale.

## Art. 5 – Documentazione da produrre

1. Per ottenere la prestazione in rendita, l'iscritto deve trasmettere la seguente documentazione:
  - a) domanda di prestazione previdenziale;
  - b) copia della domanda di pensione inoltrata all'ente previdenziale di legge;
  - c) copia di un documento d'identità valido;
  - d) in caso di rendita reversibile, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale del reversionario;
  - e) in caso di rendita certa con designazione del/dei beneficiario/i, copia del documento d'identità e del tesserino del codice fiscale di questo/i ultimo/i.
2. Nel periodo di fruizione della rendita il titolare o, qualora questi sia deceduto, il reversionario/beneficiario designato deve inoltrare alla Compagnia di assicurazione, previa richiesta di quest'ultima:
  - a) il certificato di esistenza in vita temporalmente valido o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione di esistenza in vita con autenticazione di sottoscrizione, redatta ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui venga espressamente richiesto dalla compagnia di assicurazione. In mancanza del certificato di cui sopra, la compagnia procede alla sospensione, a fini cautelativi, dell'erogazione della rendita; il ripristino dei pagamenti sospesi avviene in occasione della prima scadenza della rata di rendita successiva al mese di ricezione della documentazione, senza riconoscimento di interessi per il periodo di sospensione;
  - b) la comunicazione di eventuali modifiche del domicilio fiscale;

## Art. 6 – Decorrenza e periodicità dell'erogazione

1. Il Fondo, verificata l'esistenza dei requisiti e la presenza delle informazioni indispensabili per l'applicazione delle ritenute di legge, dà disposizione alla Compagnia di assicurazione per l'accensione della rendita.
2. La determinazione della rendita decorre dal mese successivo alla trasmissione alla compagnia di assicurazione della disposizione di liquidazione, momento sino al quale, sulla prestazione accumulata, continuano a maturare i rendimenti.
3. La rendita viene erogata con rate posticipate sulla base della periodicità richiesta dall'iscritto, a condizione che il giorno precedente il titolare o il reversionario siano in vita, fermo restando quanto detto per le rendite rese certe.
4. In caso di decesso del titolare prima della data di decorrenza della rendita (quindi nel periodo intercorrente tra la trasmissione alla compagnia di assicurazione della disposizione di liquidazione e la data di decorrenza della rendita) il valore di riscatto della posizione individuale dell'iscritto è erogato *iure successionis* agli aventi diritto, in unica soluzione e al netto della fiscalità di legge.

## Art. 7 – Costi applicati sulla rendita

1. In fase di accensione della rendita non vengono applicati costi. L'onere amministrativo, già ricompreso nel tasso di premio, è del 1,25% per tutte le tipologie di rendita.
2. Nella fase di rivalutazione della rendita, il rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata sconta, prima di essere riconosciuto sulle posizioni (**rendimento netto della gestione**), un Rendimento trattenuto del:
  - 1% per la convenzione n. 55825 - Società Reale Mutua di Assicurazioni (contributi a fare data dal 01/01/2022).
  - 1,20% per la convenzione n. 108331 - Zurich Investments Life – GamaLife (contributi fino al 31/12/2021).

Il rendimento potrà anche essere negativo, fermo restando che la rendita non potrà essere inferiore alla rendita inizialmente assicurata

## Art. 8– Rivalutazione della rendita

1. La rendita in godimento beneficia annualmente, alla sua ricorrenza, di un incremento in funzione del rendimento netto della gestione, come indicato all'art. 7 comma 2.
2. Il **tasso di rivalutazione** è pari alla differenza tra il rendimento netto della gestione e l'ipotesi finanziaria (**tasso tecnico**) presa a riferimento per la determinazione dei tassi di premio.

## Art.9\_Dichiarazione di responsabilità

Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.

Il presente Documento, allegato alla Nota informativa, non è inteso ad interpretare né a sostituire le Condizioni di Assicurazione di cui alle Convenzioni in vigore al momento del pensionamento che costituiscono l'unica base giuridica vincolante.

La documentazione contrattuale delle rendite (il c.d. Fascicolo informativo) è disponibile sul sito [www.fondoprometheia.it](http://www.fondoprometheia.it)

## ALLEGATO A - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

### REALE MUTUA ASSICURAZIONI – IN VIGORE DAL 1/2022

Assicurati di sesso maschile				
Tassi di rendita annua posticipata per 1000 euro di capitale				
Età	Vitalizia	Certa per 5 anni e poi vitalizia	Certa per 10 anni e poi vitalizia	Certa per 15 anni e poi vitalizia
50	25,966	25,951	25,903	25,802
51	26,643	26,626	26,570	26,455
52	27,354	27,334	27,271	27,138
53	28,102	28,079	28,006	27,853
54	28,889	28,863	28,778	28,601
55	29,717	29,688	29,589	29,386
56	30,592	30,557	30,443	30,209
57	31,515	31,476	31,343	31,073
58	32,493	32,447	32,292	31,980
59	33,529	33,475	33,295	32,933
60	34,629	34,565	34,356	33,934
61	35,797	35,722	35,478	34,985
62	37,038	36,949	36,664	36,086
63	38,356	38,251	37,920	37,239
64	39,756	39,635	39,248	38,444
65	41,254	41,114	40,660	39,704
66	42,863	42,698	42,161	41,019
67	44,593	44,400	43,759	42,387
68	46,457	46,229	45,459	43,805
69	48,473	48,199	47,267	45,268
70	50,656	50,325	49,187	46,767
71	53,026	52,621	51,223	48,291
72	55,604	55,104	53,376	49,826
73	58,409	57,787	55,645	51,353
74	61,467	60,688	58,025	52,853
75	64,807	63,824	60,510	54,302
76	68,465	67,215	63,086	55,676
77	72,480	70,881	65,736	56,957
78	76,890	74,834	68,431	58,137
79	81,720	79,079	71,132	59,209
80	87,020	83,625	73,800	60,173

**Assicurati di sesso femminile**  
**Tassi di rendita annua posticipata per 1000 euro di capitale**

Età	Vitalizia	Certa per 5 anni e poi vitalizia	Certa per 10 anni e poi vitalizia	Certa per 15 anni e poi vitalizia
50	23,453	23,443	23,414	23,363
51	24,007	23,997	23,965	23,909
52	24,587	24,575	24,541	24,480
53	25,195	25,181	25,144	25,078
54	25,831	25,817	25,775	25,704
55	26,499	26,483	26,439	26,360
56	27,202	27,185	27,137	27,050
57	27,943	27,924	27,872	27,776
58	28,725	28,705	28,648	28,541
59	29,552	29,530	29,468	29,348
60	30,428	30,405	30,336	30,198
61	31,358	31,332	31,255	31,097
62	32,348	32,319	32,232	32,047
63	33,403	33,371	33,271	33,051
64	34,529	34,493	34,377	34,113
65	35,733	35,692	35,556	35,235
66	37,023	36,976	36,813	36,419
67	38,407	38,352	38,155	37,666
68	39,896	39,831	39,590	38,977
69	41,501	41,422	41,124	40,351
70	43,235	43,138	42,765	41,784
71	45,112	44,991	44,519	43,271
72	47,147	46,995	46,391	44,806
73	49,359	49,166	48,388	46,378
74	51,768	51,521	50,510	47,974
75	54,398	54,077	52,759	49,575
76	57,276	56,856	55,133	51,160
77	60,433	59,876	57,626	52,709
78	63,907	63,159	60,229	54,207
79	67,727	66,717	62,920	55,637
80	71,927	70,561	65,669	56,984

ZURICH INVESTMENTS LIFE / GAMALIFE - IN VIGORE DAL 02/2020

**RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA**  
**CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**  
(in ‰)

Rateazione rendita

Età rif.to	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,58	28,37	28,27	28,20
56	29,38	29,16	29,05	28,98
57	30,22	29,99	29,88	29,80
58	31,11	30,87	30,75	30,67
59	32,06	31,80	31,67	31,59
60	33,06	32,79	32,65	32,56
61	34,13	33,83	33,69	33,59
62	35,26	34,95	34,79	34,69
63	36,46	36,13	35,96	35,85
64	37,74	37,39	37,21	37,09
65	39,11	38,73	38,54	38,42
66	40,58	40,17	39,97	39,83
67	42,16	41,72	41,50	41,35
68	43,86	43,38	43,14	42,99
69	45,70	45,18	44,92	44,75
70	47,68	47,11	46,84	46,65
71	49,83	49,21	48,91	48,71
72	52,17	51,49	51,16	50,94
73	54,71	53,96	53,60	53,36
74	57,48	56,66	56,25	55,99
75	60,50	59,59	59,14	58,85
76	63,81	62,80	62,30	61,98
77	67,44	66,31	65,76	65,39
78	71,43	70,16	69,54	69,14
79	75,81	74,38	73,69	73,23
80	80,61	79,00	78,22	77,71

**RENDITA Immediata Certa 5 anni poi VITALIZIA**  
(in ‰)

Rateazione rendita

Età rif.to	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
55	28,55	28,35	28,25	28,18
56	29,35	29,14	29,03	28,96
57	30,19	29,97	29,85	29,78
58	31,08	30,84	30,72	30,64
59	32,02	31,77	31,64	31,56
60	33,02	32,75	32,62	32,53
61	34,08	33,79	33,65	33,55
62	35,20	34,89	34,74	34,64
63	36,40	36,07	35,91	35,80
64	37,67	37,32	37,15	37,03

65	39,03	38,65	38,47	38,35
66	40,48	40,08	39,88	39,75
67	42,04	41,61	41,40	41,26
68	43,72	43,26	43,03	42,87
69	45,53	45,03	44,78	44,61
70	47,48	46,93	46,66	46,49
71	49,58	48,99	48,70	48,51
72	51,86	51,22	50,90	50,69
73	54,32	53,62	53,28	53,05
74	56,99	56,22	55,85	55,60
75	59,88	59,04	58,63	58,36
76	63,02	62,10	61,65	61,35
77	66,41	65,40	64,91	64,59
78	70,09	68,98	68,44	68,09
79	74,05	72,84	72,25	71,86
80	78,32	76,99	76,35	75,92

**RENDITA Immediata Certa 10 anni poi VITALIZIA**  
(in ‰)

*Rateazione rendita*

<b>Età rif.to</b>	<b>Annuale</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Trimestrale</b>	<b>Mensile</b>
55	28,48	28,28	28,19	28,12
56	29,27	29,06	28,96	28,89
57	30,10	29,88	29,77	29,70
58	30,98	30,74	30,63	30,55
59	31,91	31,66	31,53	31,45
60	32,89	32,62	32,49	32,41
61	33,92	33,64	33,51	33,42
62	35,02	34,73	34,58	34,48
63	36,19	35,87	35,72	35,62
64	37,43	37,09	36,93	36,82
65	38,74	38,39	38,21	38,09
66	40,15	39,77	39,58	39,45
67	41,64	41,24	41,03	40,90
68	43,24	42,80	42,59	42,45
69	44,94	44,47	44,24	44,09
70	46,75	46,26	46,01	45,85
71	48,68	48,15	47,89	47,72
72	50,74	50,17	49,89	49,71
73	52,91	52,31	52,01	51,82
74	55,21	54,57	54,25	54,05
75	57,62	56,95	56,61	56,40
76	60,15	59,44	59,09	58,86
77	62,78	62,04	61,67	61,43
78	65,49	64,72	64,34	64,08
79	68,25	67,45	67,06	66,80
80	71,02	70,21	69,81	69,55